

CONVENZIONE QUADRO

tra

l'Università degli studi di Genova (di seguito anche “Università”), codice fiscale e partita iva n. 00754150100, con sede legale a Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore*, prof. Paolo Comanducci, nato a Roma il 26.9.1950, autorizzato alla stipula della presente Convenzione quadro con delibera del consiglio di amministrazione del 20.11.2019

e

La **Società FINCANTIERI S.p.A.**, con sede legale in Trieste, Via Genova n. 1, 34121, iscritta nel Registro delle Imprese Venezia Giulia con numero e codice fiscale 00397130584, partita iva n. 00629440322, capitale sociale di Euro 862.980.725,70 interamente versato, pec: fincantieri@pec.fincantieri.it (di seguito anche “Fincantieri”) rappresentata dall'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Giuseppe Bono, nato a Pizzoni (VV) il 23 aprile 1944 (qui di seguito denominate singolarmente anche “**Parte**” e congiuntamente anche “**Parti**”)

PREMESSO

a) che missione dell'Università è concorrere al progresso della conoscenza, in costante rapporto e sinergia con il mondo sociale e produttivo;

b) che l'Università ha definito nel proprio piano triennale lo sviluppo di alcune aree su cui intende assumere un ruolo distintivo nel panorama nazionale e internazionale e di motore per la crescita e la promo-

zione del territorio;

c) che come prima area di specializzazione è stata individuata il mare, in tutte le sue declinazioni, con la conseguente nascita del “Centro del Mare” dell’Università;

d) che l’Università è sede di corsi di laurea triennale, laurea magistrale e di dottorato aventi ad oggetto la cantieristica, sia civile sia militare;

e) che Fincantieri è azienda leader mondiale nella progettazione e realizzazione di tutte le tipologie di mezzi navali a elevata complessità;

f) che l’Università e Fincantieri da tempo collaborano, anche con il coinvolgimento delle società del “Gruppo Fincantieri” (inteso come Fincantieri e le società che sono rispetto alla stessa controllate, collegate o sottoposte a comune controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.), allo sviluppo di percorsi formativi e di ricerca congiunti in tutti i settori della cantieristica;

g) che obiettivo congiunto dell’Università e di Fincantieri è il consolidamento di tali collaborazioni principalmente nei seguenti ambiti:

- Prove sperimentali nell’ambito dell’architettura navale, in particolare presso il Tunnel di Cavitazione;
- System Engineering;
- Cyber-security in ambito navale;

TUTTO CIO’ PREMESSO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART.1

Premesse

1. Le premesse suddette costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione quadro (di seguito la “**Convenzione quadro**”).

ART.2

Finalità

1. Le Parti convengono che potranno essere intraprese iniziative congiunte, anche con il coinvolgimento delle società del Gruppo Fincantieri, con le seguenti finalità:

a) svolgere ricerche di comune interesse nei settori produttivi in cui operano, con l'obiettivo di sviluppare conoscenze di base e possibilità di applicazione di carattere innovativo e di interesse industriale, prevedendo anche la possibilità di scambio di ricercatori e tecnici, nel rispetto della normativa vigente;

b) formare risorse di elevata qualificazione in particolare nei seguenti settori tecnico-scientifici:

- Prove sperimentali nell'ambito dell'architettura navale, che siano in grado di avvalersi in particolare di strutture quali il Tunnel di Cavitazione;

- System Engineering;

- Cyber-security in ambito navale.

2. Il perseguimento delle su citate finalità potrà avvenire attraverso:

a) l'attivazione di premi, borse di studio, tesi di laurea, seminari specialistici, tirocini, e altre iniziative di orientamento formativo, dottorati di ricerca, corsi di master di primo e secondo livello, corsi di aggiornamento e/o riqualificazione professionale di lavoratori già impegnati o

da reintrodurre in attività produttive, interventi per favorire l'inserimento nel mondo professionale, nel rispetto della vigente normativa;

b) la promozione ed attivazione di progetti ed azioni per l'uso, nei processi formativi, di nuove tecnologie di comunicazione;

c) la partecipazione congiunta e/o con terzi alla promozione e allo svolgimento di programmi nei settori della formazione, ricerca e trasferimento tecnologico in ambito sia nazionale sia internazionale;

d) la stipula di contratti di ricerca ed accordi aventi ad oggetto assegni di ricerca su specifici temi;

e) la creazione di laboratori congiunti;

f) l'attivazione di cattedre convenzionate;

g) la partecipazione congiunta a spin-off, con promozione dell'imprenditoria di giovani neolaureati/dottori di ricerca.

ART. 3

Convenzioni e contratti operativi

1. Le Parti concordano che, per attuare le iniziative di volta in volta individuate nell'ambito delle finalità espresse nel precedente art. 2, potranno essere stipulate, tra le strutture dell'Università e Fincantieri e/o le società del Gruppo Fincantieri, apposite convenzioni e contratti operativi (di seguito anche le “**Convenzioni Operative**” o la “**Convenzione Operativa**”) con specifiche modalità di attuazione concordate tra i Referenti (come di seguito definiti) e le strutture coinvolte, nel rispetto della presente Convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Le Convenzioni Operative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli

aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

ART.4

Oneri economici

1. La presente Convenzione quadro non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici saranno determinati nelle singole Convenzioni Operative di cui al precedente art. 3, che individueranno la/e Parti e, se del caso, anche la/e relativa/e struttura/e organizzativa/e alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

ART. 5

Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2 le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comune verificandone periodicamente la realizzazione (di seguito il "**Referente**" o i "**Referenti**").

2. Referente per l'Università è il Prof. Marco Invernizzi, del Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni – DITEN, Prorettore *pro tempore* per la ricerca e il trasferimento tecnologico;

Referente per il Gruppo Fincantieri è l'Ing. Paolo Ceni.

I Referenti non hanno diritto ad alcuna remunerazione, restando rispettivamente a carico dell'Università e Fincantieri ogni costo e spesa relativi agli stessi membri da ciascuna di esse designati.

3. Le Parti, ognuna per il tramite del proprio Referente o di soggetti designati dallo stesso, effettueranno incontri periodici, allo scopo di mantenere un costante flusso informativo e di scambio sull'attività didattica e scientifica, onde attivare le più opportune sinergie che consentano di migliorare le conoscenze di entrambe le Parti nei rispettivi ambiti e in quelli di comune interesse. Nel corso di tali incontri saranno opportunamente messi a fuoco i risultati raggiunti e gli ulteriori possibili sviluppi della collaborazione, non limitandosi solo agli aspetti scientifico/culturali, ma discutendo anche le possibili ricadute applicative sul versante industriale e le appropriate modalità di impiego.

ART. 6

Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., si stabilisce che le Parti, ciascuna per quanto di ragione, assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto delle singole Convenzioni Operative .

2. Ciascuna Parte, prima di consentire ai dipendenti, collaboratori e stagisti incaricati dello svolgimento delle attività previste dalle singole Convenzioni Operative (di seguito il “**Personale**”), nonché agli studenti, borsisti e dottorandi dell'Università coinvolti nell'esecuzione delle attività previste dalle singole Convenzioni Operative (di seguito gli “**Studenti**”), l'accesso alle proprie strutture nonché l'utilizzo di proprie at-

trezzature, definirà con l'altra Parte le modalità di accesso e utilizzo delle stesse nel rispetto dei regolamenti, anche interni, e in conformità con le vigenti norme applicabili, in particolare quelle in materia di protezione, prevenzione, sicurezza nonché sanitarie.

3. Ciascuna Parte si impegna a fornire al Personale dell'altra Parte e agli Studenti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di propria pertinenza in cui tale Personale e tali Studenti siano destinati a operare, nonché sulle misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza adottate in relazione alle attività previste dalle singole Convenzioni Operative.

4. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è eventualmente prevista la sorveglianza sanitaria.

5. L'accesso e la presenza del Personale dell'Università e degli Studenti all'interno dei locali e pertinenze di Fincantieri saranno regolate anche dalle disposizioni contenute nel documento denominato "*Norme per le imprese che operano all'interno delle Unità sociali Fincantieri*", disponibile sul sito internet www.fincantieri.com, che con la sottoscrizione della presente Convenzione quadro l'Università dichiara di conoscere e accettare integralmente.

ART. 7

Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione quadro di-

chiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto nelle comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività; il tutto nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. Fatto salvo quanto diversamente previsto nelle singole Convenzioni Operative, il presente articolo disciplina:

a. i diritti di proprietà intellettuale detenuti o sviluppati prima dell'avvio delle attività previste dalle singole Convenzioni Operative (di seguito i **“Diritti Background”**);

b. i diritti di proprietà intellettuale dei risultati oggetto della collaborazione (comprendendo qualunque lavoro eseguito, dato o risultato ottenuto dal Personale dell'Università e/o dagli Studenti) tutelabili ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà intellettuale (di seguito i **“Risultati”**).

3. L'Università si impegna a concedere a Fincantieri, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo, trasferibile e sub-licenziabile di utilizzare i propri **“Diritti Background”**, per produrre, utilizzare, vendere, offrire in vendita, pubblicizzare, importare, esportare e distribuire in tutto il mondo i Risultati e solo nella misura in cui i Diritti Background siano incorporati nei Risultati ovvero questi ultimi siano dipendenti, anche solo in parte, dai Diritti Background; in tale contesto le Parti provvederanno a formalizzare uno specifico accordo nel quale individueranno i contenuti dei Diritti Background riconosciuti a Fincantieri tenendo conto degli speci-

fici Risultati raggiunti. Analogamente, Fincantieri riconosce all'Università il diritto non esclusivo di utilizzare i propri "Diritti Background" , per finalità di ricerca, docenza e altri utilizzi, nel rispetto dei limiti previsti dal successivo punto 5 e solo nella misura in cui i Diritti Background siano incorporati nei Risultati ovvero questi ultimi siano dipendenti, anche solo in parte, dai Diritti Background; in tale contesto le Parti provvederanno a formalizzare uno specifico accordo nel quale individueranno i contenuti dei Diritti Background riconosciuti all'Università tenendo conto degli specifici Risultati raggiunti.

Resta inteso che, nel caso in cui i Diritti di Background dell'Università fossero, in tutto o in parte, soggetti a limitazioni derivanti da impegni di riservatezza assunti dalla stessa nei confronti di terzi, l'Università si impegna a dare evidenza di tale circostanza a Fincantieri, prima di utilizzare gli stessi nell'ambito delle attività previste dalla specifica Convenzione Operativa, e a procurarsi le autorizzazioni necessarie per rimuovere dette limitazioni.

4. Le Parti, tenuto conto che dall'attuazione della presente Convenzione quadro potrebbero derivare dei Risultati, convengono che i Risultati e la proprietà intellettuale connessa, fatto salvo quanto previsto dai punti 6, 7 e 8 del presente articolo, saranno di proprietà congiunta e paritaria tra l'Università e Fincantieri, salvo espressa rinuncia di Fincantieri o dell'Università da formulare in forma scritta, nei termini meglio indicati nelle Convenzioni Operative di cui all'articolo 3.

5. L'Università si impegna inoltre a non utilizzare i Risultati per finalità commerciali nei settori in cui il Gruppo Fincantieri opera ovvero per at-

tività con soggetti in concorrenza con quest'ultimo; in tale contesto le Parti provvederanno a definire lo specifico ambito in cui troverà applicazione il predetto impegno, tenuto conto del contesto scientifico e tecnico dell'attività prevista da ciascuna Convenzione Operativa.

6. Le Parti convengono che Fincantieri avrà il diritto di decidere in merito ad ogni aspetto dell'utilizzo e della tutela dei Risultati, fermo restando il diritto dell'Università di utilizzare i Risultati per finalità di ricerca, docenza e altri utilizzi, il tutto nei limiti previsti dal presente articolo. Ciascuna Parte dovrà astenersi da qualsiasi pubblicazione o divulgazione dei Risultati che possa in qualsivoglia modo pregiudicarne, anche solo in via teorica, la tutela (ad es. la procedura di brevettazione) o l'utilizzo degli stessi in regime di segreto industriale.

7. L'eventuale pubblicazione dei Risultati da parte dell'Università dovrà essere soggetta alla preventiva verifica ed autorizzazione di Fincantieri entro il termine di 60 (sessanta) giorni prima della data di pubblicazione, al fine di verificare che tali documenti non pregiudichino la tutela dei Risultati. Nel caso in cui i documenti contengano informazioni che potrebbero pregiudicare, a giudizio di Fincantieri, la tutela dei Risultati, le Parti concorderanno, di volta in volta, il grado di astrattezza e genericità della pubblicazione, tale da garantire, contemporaneamente, la legittima esigenza di divulgazione (in pubblicazioni e convegni) dei Risultati di interesse scientifico raggiunti e la tutela dei Risultati stessi, anche in regime di segreto industriale, che comunque non dovrà essere pregiudicato in alcun modo.

8. Qualora Fincantieri dovesse farsi carico degli oneri economici previsti

da una Convenzione Operativa, ove non finalizzata al reclutamento di personale universitario e/o non disposto diversamente nella stessa Convenzione Operativa, i Risultati e la proprietà intellettuale che dovessero derivare dallo svolgimento delle attività oggetto di tale Convenzione Operativa, saranno di proprietà esclusiva di Fincantieri, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 7 in relazione alla possibilità per l'Università di pubblicare i Risultati per fini esclusivamente scientifici.

9. L'Università si impegna in ogni caso a fornire a Fincantieri il supporto necessario per l'attuazione delle previsioni del presente articolo.

ART. 8

Coperture assicurative

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a fare in modo che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto delle singole Convenzioni Operative siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente punto con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

ART. 9

Durata e rinnovo della convenzione

1. La presente Convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione quadro.

3. Al termine della presente Convenzione quadro le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dalle Convenzioni Operative stipulate.

ART. 10

Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione quadro ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R., ovvero mediante pec. Resta espressamente convenuto che la Parte recedente non potrà essere ritenuta, in ragione del recesso, in alcun modo responsabile per danni, costi, spese, oneri di qualsivoglia ragione, tipo od origine.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione quadro già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, o di scadenza della Convenzione quadro, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e le singole Convenzioni Operative già stipulate alla data di estinzione della Convenzione quadro, salvo quanto diversamente disposto nelle stesse.

5. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la scadenza della Convenzione quadro, così come l'esercizio della facoltà di recesso, lo scioglimento ovvero l'estinzione della stessa per qualsiasi ulteriore causa occorsa, non pregiudicherà la validità ed efficacia dei diritti ed obblighi di ciascuna Parte in forza delle previsioni di cui agli Articoli 7, 12, 13, 14 e 16 che rimarranno in vigore e continueranno ad essere efficaci.

ART. 11

Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Ciascuna Parte può usare nome, marchio o altro segno distintivo dell'altra Parte soltanto per lo svolgimento di attività in esecuzione della presente Convenzione quadro e previo assenso della Parte titolare del segno distintivo. Resta escluso l'utilizzo per scopi di pubblicità commerciale.

ART. 12

Riservatezza

1. Per informazioni riservate (di seguito le “**Informazioni Riservate**”) si intendono tutte le informazioni di qualsivoglia natura (commerciale, finanziaria, tecnica, operativa, gestionale, amministrativa, legale, ecc.) ed in qualsiasi forma (scritta o orale, in formato visivo o elettronico, su supporto cartaceo, magnetico o digitale, senza esclusione alcuna), con ciò ricomprendendo a titolo esemplificativo e non esaustivo atti, documenti, dati, know-how, disegni, modelli, schemi, formule, progetti, procedure o processi, immagini, files, archivi, database, software e relativi codici sorgente, materiali, campioni di materiale, prodotti, attrezzature,

campioni di prodotto, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole, codici ed algoritmi, inclusi altresì i Risultati, che siano divulgate da Fincantieri o dall'Università (di seguito, ciascuna, la “**Parte Divulgante**”) all'Università o a Fincantieri (di seguito, ciascuna, “**Parte Ricevente**”) o comunque acquisite dalla Parte Ricevente.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione quadro pertanto, la Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si impegna in ogni caso a trattare e proteggere le Informazioni Riservate con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che la Parte Ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie Informazioni Riservate di uguale natura. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dalla presente Convenzione quadro dovranno essere rispettati dalla Parte Ricevente per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data di cessazione dell'ultima Convenzione Operativa stipulata in forza della presente Convenzione quadro.

3. Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che:

a) siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito, a condizione che ciò non derivi dall'inadempimento di obblighi di confidenzialità della Parte Ricevente;

b) siano note alla Parte Ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate dalla Parte Ricevente in modo indipendente e

senza l'utilizzo delle Informazioni Riservate;

c) debbano essere rivelate (I) in seguito ad una richiesta da parte di un'autorità governativa, giudiziaria o di sorveglianza ovvero di altra autorità indipendente munita dei relativi poteri, (II) in quanto richiesto da regolamenti di borsa delle borse valori in cui sono quotate le azioni o altri strumenti finanziari di Fincantieri e/o di qualunque membro del Gruppo Fincantieri, (III) in quanto richiesto da regolamentazioni di autorità competenti o da qualsivoglia legge inderogabile di un qualunque Paese avente giurisdizione sulle attività di Fincantieri e/o di un qualsiasi membro del Gruppo Fincantieri, purché la Parte Ricevente ne dia, ove legalmente possibile, notizia alla Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o del regolamento o all'ordine dell'autorità richiedente. In tali casi le Informazioni Riservate dovranno essere divulgate nella misura minima necessaria, tenendo in ogni caso conto delle esigenze della Parte Divulgante dirette a evitare o limitare l'ampiezza delle comunicazioni e/o a regolare le tempistiche, il contenuto e le modalità di divulgazione delle stesse.

4. La Parte Ricevente, ferma restando la propria responsabilità, si impegna a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico e, in ogni caso, a condizione che tali soggetti:

- si impegnino a considerare come riservate e confidenziali le Informazioni Riservate ricevute dalla Parte Divulgante;
- si impegnino a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi rispetto a

quelli delle attività le Informazioni Riservate.

5. In particolare l'Università si impegna, prima dell'esecuzione delle attività, su richiesta di Fincantieri, a dare evidenza dell'assunzione dei predetti impegni da parte del proprio Personale e degli Studenti.

ART. 13

Trattamento dei dati personali

1. Con riferimento ai dati personali relativi alle persone fisiche di contatto (ovvero coloro che costituiscono punti di riferimento per la gestione della presente Convenzione Quadro) trattati esclusivamente nell'ambito e per la finalità di esecuzione della presente Convenzione Quadro (di seguito "Dati di Contatto"), le Parti si impegnano a trattare gli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. In particolare, le Parti danno atto che ciascuna di esse assume la qualifica di Titolare autonomo del trattamento e a tale fine si impegnano a: I) limitare il trattamento dei Dati di Contatto alla sola finalità sopramenzionata; II) rendere accessibili i Dati di Contatto ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare autorizzati e solo per quanto strettamente necessario; III) conservare i Dati di Contatto nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità e, comunque, fino a che non sia stata perseguita la finalità di trattamento; IV) porre in essere tutte le misure necessarie, così come previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito "GDPR") e da ogni altra normativa di volta in volta applicabile.

Art. 14

Adempimenti di cui al D.Lgs 231/2001 e alla Legge n. 190/2012

1. Fincantieri dichiara di aver adottato e di attuare un proprio Modello

di organizzazione, gestione e controllo e un Codice Etico coerente con i principi posti dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga al rispetto dei principi e delle procedure in essi previste.

2. L'Università ha adottato il "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova" (D.R. n. 1143 del 27.2.2015), a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e in attuazione del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione), il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'Ateneo sono tenuti ad osservare. L'Università ha altresì adottato il proprio "Codice etico" (D.R. n. 497 del 16.12.2011) finalizzato a regolare i rapporti tra le persone che operano all'interno della stessa, nonché i comportamenti che questi sono tenuti ad adottare nelle relazioni con i soggetti pubblici e privati con i quali interagiscono, e volto in particolare, come disposto dall'art. 6 del medesimo Decreto Rettorale, a rifiutare ogni forma di favoritismo e nepotismo. Infine, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. n. 190/2012, l'Università adotta ogni anno il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la gestione del rischio di corruzione.

3. In caso di violazione da parte di una delle Parti dei principi sanciti dai rispettivi Codici, ad esse applicabili, l'altra Parte avrà diritto di risolvere la presente Convenzione quadro e tutte le Convenzioni Operative che dovessero essere state stipulate, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti da tale inadempimento.

ART. 15

Incompatibilità

1. L'Università dichiara, riguardo al Personale ed agli Studenti coinvolti nelle attività oggetto della presente Convenzione quadro, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi, opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 16

Controversie e Foro competente

1. Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione, dall'applicazione e/o dalla validità della presente Convenzione quadro. Fatto salvo quanto previsto nelle singole Convenzioni Operative, in caso non sia possibile raggiungere una definizione amichevole delle controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione quadro sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

ART. 17

Registrazione

1. Il presente atto, che si compone di n. 19 pagine, viene redatto in due esemplari e verrà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986, a spesa della Parte che richiederà la registrazione.

2. La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta a imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016.

Letto, approvato e sottoscritto.

Genova, 27.11.2019

Università degli Studi di Genova

Il Rettore

F.to Prof. Paolo Comanducci

Fincantieri SPA

L'Amministratore Delegato

F.to Dott. Giuseppe Bono